



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

ANCONA

VIA PALESTRO, 15

TEL. 071502811 – FAX 0715028370

E-mail: [rgs.rps.an@tesoro.it](mailto:rgs.rps.an@tesoro.it)

PEC: [rts-an.rgs@pec.mef.gov.it](mailto:rts-an.rgs@pec.mef.gov.it)

Servizio V

Ref. Sig. DI PAOLA – Tel. 0715028317

A Tutti gli uffici di servizio  
della provincia di  
ANCONA  
[email istituzionali](#)

OGGETTO: Disdetta delega sindacale.

Pervengono a questa Ragioneria Territoriale numerose istanze di disdetta di delega sindacale, indirizzate dal/dalla dipendente unicamente all'Ufficio di servizio, ovvero in calce all'iscrizione ad altro Sindacato.

Tale procedura è irregolare (cfr. l'allegata Circolare IGF 38/1996), giacchè, la eventuale disdetta deve essere trasmessa dall'interessato

- in maniera formalmente regolare (cioè con chiara identificazione del firmante, eventualmente allegando copia di un documento di identità)
- alla Organizzazione Sindacale interessata (e, anche all'Ufficio di Servizio e alla scrivente).

Di conseguenza, le future richieste in difetto non saranno applicate.

La scrivente si riserva di informare di ciò il richiedente per il tramite dell'Ufficio di servizio.

IL DIRETTORE  
Dr. Mario Feroce



AL COMMISSARIATO DELLO  
STATO PER LA REGIONE  
SICILIA  
ALLA RAPPRESENTANZA DEL  
GOVERNO PER LA REGIONE  
SARDEGNA  
ALLA COMMISSIONE DI  
COORDINAMENTO DELLA  
VALLE D'AOSTA:  
RAPPRESENTANTE DEL  
MINISTERO DELL'INTERNO  
AL COMMISSARIO DI  
GOVERNO NELLA REGIONE  
FRIULI VENEZIA GIULIA  
AL COMMISSARIO DI  
GOVERNO NELLA REGIONE  
TRENTINO ALTO ADIGE  
AL COMMISSARIO DEL  
GOVERNO PRESSO LA PROVINCIA  
AUTONOMA DI TRENTO  
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA  
DI BOLZANO

e, per conoscenza:

AL CONSIGLIO DI STATO  
ALLA CORTE DEI CONTI  
ALL'AVVOCATURA GENERALE  
DELLO STATO  
AI T.A.R. LORO SEDI

In relazione all'accordo quadro intervenuto tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Organizzazioni sindacali - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 45 del 23.2.96 - a seguito del Referendum abrogativo dell'art. 26, commi 2 e 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 594 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, si ritiene dover segnalare, a modifica delle pregresse istruzioni, che la delega per l'applicazione delle ritenute sindacali e la revoca della stessa possono avvenire in qualsiasi momento. Esse producono i loro effetti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono effettuate le relative richieste.

Ne consegue che, ove non si possa tempestivamente provvedere alla cessazione della ritenuta le somme non dovute saranno recuperate a carico delle quote a credito delle Organizzazioni Sindacali per il periodo successivo.

La presente sostituisce le disposizioni contenute nel punto 6 della circolare n. 50 in data 30 aprile 1976, fermo restando che la richiesta di revoca deve essere trasmessa

dall'interessato, oltre che all'Organizzazione sindacale e alla Amministrazione di appartenenza, anche all'Ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio

Le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei dipendenti uffici e del personale il contenuto della presente circolare.

IL MINISTRO

